

LEGGE REGIONALE 27 aprile 2016, n. 13

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

**Modifiche e integrazioni all'articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12
"Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità".**

1. Al comma 2, dell'articolo 5, della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, sono eliminate le parole *"e commercializzazione"*.
2. Dopo il comma 2, dell'articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, è aggiunto il seguente comma:
"2 bis. I soggetti ai quali è stato concesso l'uso del marchio di cui al comma 2 sono iscritti in apposito elenco."

Art. 2

**Inserimento di articolo nella legge regionale 31 maggio 2001, n. 12
"Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità".**

1. Dopo l'articolo 5, della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, è aggiunto il seguente:

"Art. 5 bis

Consorzio di tutela, promozione e valorizzazione dei prodotti a marchio.

1. *La Giunta regionale promuove la costituzione di un Consorzio di tutela, promozione e valorizzazione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 3, costituito ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile di seguito denominato "consorzio" al quale aderiscono in forma volontaria i concessionari del marchio.*
2. *Il Consorzio ha le seguenti finalità:*
 - a) *valorizzare l'immagine e la conoscenza dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 3;*
 - b) *realizzare iniziative di promozione dei prodotti a marchio;*
 - c) *concorrere con la Regione per gli interventi a sostegno della diffusione del marchio di cui all'articolo 9;*
 - d) *collaborare con la Regione per la realizzazione di azioni per la tutela del sistema di qualità di cui alla presente legge;*
 - e) *proporre modifiche da apportare alle disposizioni che regolano l'uso del marchio.*
3. *Il Consorzio predispone la relazione annuale, da trasmettere alla Giunta regionale, sull'attività del Consorzio in adempimento della presente legge."*

Art. 3

**Inserimento di articolo nella legge regionale 31 maggio 2001, n. 12
"Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità".**

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, è aggiunto il seguente:

*"Art. 6 bis
Sanzioni.*

1. Nei casi di contraffazione, alterazione e uso non autorizzato del marchio di cui all'articolo 2, comma 1 si applicano le norme nazionali, dell'Unione europea e internazionali di tutela civile e penale dei diritti di proprietà industriale.

2. La Giunta regionale individua le sanzioni accessorie applicabili per violazione delle prescrizioni e degli obblighi previsti dalle norme del sistema di qualità di cui alla presente legge, commesse dagli operatori e dai concessionari del marchio nelle fasi di produzione e commercializzazione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 3, nonché dagli organismi di controllo autorizzati nell'espletamento delle attività di controllo e certificazione."

**Art. 4
Norma di prima applicazione.**

1. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce:

- a) le modalità di applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 dell'articolo 6 bis, così come introdotto dall'articolo 3 della presente legge;
- b) i requisiti minimi per la costituzione del Consorzio di cui all'articolo 5 bis, e le condizioni per la realizzazione delle azioni previste dall'articolo 5 bis, comma 2, così come introdotto dall'articolo 2 della presente legge.

**Art. 5
Neutralità finanziaria.**

1. L'attuazione della presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 27 aprile 2016

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifiche e integrazioni all'articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità"

Art. 2 - Inserimento di articolo nella legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità"

Art. 3 - Inserimento di articolo nella legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità"

Art. 4 - Norma di prima applicazione

Art. 5 - Neutralità finanziaria